

R.N.S. - NORMA SUPPLEMENTARE N. S. 25

Edizione 2014

NORME E REGOLAMENTI DIVERSI

CAP. I

NORME COMUNI A TUTTE LE COMPETIZIONI

ART. 1 - APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI GARA

Vedere N.S. 7.

ART. 2 - ISCRIZIONI ALLE GARE

2.1 - SCHEDA - TIPO DI ISCRIZIONE ALLE GARE

La ACI/CSAI ha predisposto la seguente scheda-tipo secondo il cui schema i concorrenti che fossero sprovvisti di quella a stampa predisposta dagli Organizzatori, potranno comunque iscriversi alla gara che loro interessa.

In questo caso la procedura da seguire è la seguente:

- informarsi presso la ACI/CSAI o presso gli Organizzatori (il cui indirizzo e numero telefonico è facilmente rilevabile dall'Annuario ACI/CSAI) in ordine alla tassa di iscrizione ed al termine di chiusura delle iscrizioni stesse;
- inviarlo agli Organizzatori della gara cui si richiede l'iscrizione.

SCHEDA TIPO DI ISCRIZIONE

..... (1)
 (2)

Il sottoscritto CONCORRENTE:

COGNOME NOME	LICENZA	PATENTE	INDIRIZZO (Indicare Provincia e CAP)
	N°	N.	Città
		Categoria	Via
		Scadenza	Tel./Fax

fa domanda di iscrizione alla gara in oggetto.
 CONDUTTORE/I

COGNOME NOME	LICENZA	PATENTE	INDIRIZZO (Indicare Provincia e CAP)
.....	N°	N.	Città
	CAT.	Categoria	Via
		Scadenza	Tel./Fax
.....	N°	N.	Città
	CAT.	Categoria	Via
		Scadenza	Tel./Fax

VETTURA

MARCA	MODELLO	GRUPPO	CLASSE	CILINDRATA	SCHEDA DI OMOLOGAZIONE (se esiste)	FORMULA	PASSAPORTO TECNICO
.....

Scuderia di appartenenza (eventuale) (3) Licenza n. Il Sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue norme supplementari, il Regolamento della competizione, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.

Allega la tassa di iscrizione di Euro (4).

n° lic. preparatore/ noleggiatore	Targa mezzo di assistenza (5)
--------------------------------------	-------	----------------------------------	-------

..... li

Firma del Concorrente	Firma del Conduttore	Firma del Conduttore
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

(1) Organizzatore - (2) Denominazione e data della competizione - (3) La scuderia deve essere titolare della licenza di "Scuderia" - (4) Consultare l'Organizzatore - (5) Ogni vettura iscritta da un concorrente persona fisica o giuridica avrà diritto ad un pass assistenza.

2.2.1 - Prescrizioni varie

I concorrenti sono obbligati a fornire tutte le indicazioni richieste nel modulo di iscrizione, in particolare devono comunicare l'appartenenza dei conduttori alle singole Scuderie e il numero di licenza di Scuderia.

Dovranno inoltre dichiarare se sono proprietari della vettura con la quale corrono e comunicare gli estremi del loro mezzo di assistenza ed il personale al seguito.

Gli Organizzatori devono tenere il protocollo di dette comunicazioni e indicare solo ed esclusivamente quanto pervenuto con detta procedura sui documenti che andranno a pubblicare.

In sede di verifica ante gara sarà possibile variare o aggiungere altri nominativi di Scuderie o modificare l'appartenenza o meno di un conduttore a una Scuderia o rinunciare a una scuderia già dichiarata.

Eventuali irregolarità verranno segnalate dall'Organizzatore o dai verificatori ai Commissari Sportivi che prenderanno i provvedimenti del caso, che possono arrivare fino al deferimento alla ACI/CSAI degli inadempienti.

2.2 - NUMERI DI GARA

Ad ogni vettura iscritta verrà assegnato, dal Comitato organizzatore, un numero di gara.

Nell'assegnarlo, il Comitato Organizzatore escluderà i numeri con lo zero nelle decine intere (es.: 10, 20, 30, 40, ecc.) ed i numeri compresi nella decina del 60 (61, 62, 63, ecc.) o in quella del 70 (71, 72, 73, ecc.).

Il numero di gara verrà consegnato ai concorrenti, a titolo gratuito, in triplice serie, all'atto delle verifiche sportive preliminari.

Il numero di gara dovrà essere applicato, anteriormente sulla carrozzeria e su entrambi i lati della stessa, prima delle verifiche tecniche preliminari.

Il Comitato Organizzatore darà le opportune disposizioni riguardo all'applicazione dei numeri stessi, applicazione che verrà comunque fatta sempre nello stesso punto o negli stessi punti della carrozzeria. È vietata l'applicazione nella parte interna dei vetri delle vetture.

Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole Norme Supplementari, ogni cifra componente il numero, dovrà essere di colore nero su fondo bianco ed avere una larghezza d'asta di cm. 5 per un'altezza di cm. 30.

Per il Karting si rimanda all'art. 13 del Regolamento Nazionale Karting NS 12.

ART. 3 - PASSAPORTI TECNICI

Il passaporto tecnico è un documento di identificazione dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica.

Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI/CSAI. Le licenze FAMS sono equiparate a quelle ACI/CSAI. Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati da una A.S.N. e dalla FIA.

Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda di omologazione) va richiesto alla ACI/CSAI, da un titolare delle seguenti licenze:

- Conduttore
- Concorrente Conduttore
- Concorrente Sia PF che PG
- Noleggiatore
- Preparatore
- Scuderia

Il passaporto deve essere vidimato esclusivamente da un Commissario Tecnico Nazionale.

3.1 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO TECNICO

Seguire la procedura informatica del Gruppo/Preparazione della vettura.

3.2 - RICHIESTE

La richiesta dovrà essere fatta esclusivamente in forma telematica.

All'inizio del 2014 sono state pubblicate le istruzioni per la sostituzione dei passaporti cartacei in corso di validità con i nuovi passaporti telematici.

3.3 - VALIDAZIONE

La validazione dei passaporti delle vetture verrà fatta da TUTTI i Commissari Tecnici Nazionali, con almeno tre anni di anzianità di licenza.

La validazione dei passaporti nuovi o la sostituzione di quelli cartacei in corso di validità con i nuovi informatizzati, potrà avvenire con le seguenti modalità:

- presso il domicilio del Commissario Tecnico Nazionale prescelto, previo appuntamento, a titolo gratuito;
- in altro luogo, sempre concordato, con la corresponsione da parte del titolare del passaporto, direttamente al Commissario Tecnico Nazionale, di un rimborso forfettizzato di Euro 30,00 per ciascun passaporto, oltre alle spese di locomozione previste dalla NS 25 capitolo II, articolo 2.2 pagina 5;
- sui campi di gara, in orari diversi da quelli previsti dal calendario delle verifiche, previo accordi tra l'Organizzatore ed il Commissario Tecnico Nazionale Delegato o altro Commissario Tecnico Nazionale; a condizione che nella zona ci sia copertura internet. In questo caso i costi saranno, a carico dell'Organizzatore stesso.

Per quelli delle vetture Gruppo Sport Prototipi Slalom, la validazione dovrà essere effettuata solo dai seguenti Commissari Tecnici Nazionali :

Michele	Conte		Angelo	Caldarini
Roberto	De Felice		Fabio	Tittarelli
Bonaventura	Attanasio			

Si ricorda che alle verifiche per la validazione dei passaporti gli interessati si dovranno presentare:

- Con la vettura;
- Con tutti i documenti chiaramente indicati sul passaporto stesso;
- Certificato del serbatoio;
- Fiche della vettura ove esiste;
- Libretto uso e manutenzione ove richiesto.

3.4 - VALIDITÀ

I Passaporti in formato telematico non hanno scadenza ma ogni 5 anni solari la vettura dovrà essere sottoposta ad una verifica completa per continuare le competizioni.

La verifica dovrà riguardare lo stato generale della vettura, gli apprestamenti di sicurezza e sarà effettuata da un Commissario Tecnico Nazionale con le stesse modalità delle normative vigenti relative alla validazione.

Il Commissario Tecnico Nazionale che ha effettuato la verifica dovrà riportare sul passaporto tecnico la seguente nota "VETTURA VERIFICATA PASSAPORTO PROROGATO DI 5 ANNI"; dovrà inoltre indicare le proprie generalità e la data.

3.5 - NON RISPONDENZA DEL PASSAPORTO AI DATI TECNICI DELLA VETTURA

Qualora un Commissario Tecnico Nazionale rilevi che sul Passaporto Tecnico:

1. I dati relativi al numero di Telaio non corrispondano ai dati reali della vettura dovrà:
 - Annullare il Passaporto Tecnico.
Evidenti gravi e non sanabili non corrispondenze tecniche della vettura al Gruppo per il quale è stato rilasciato. Il Commissario Tecnico dovrà:
 - Redigere un verbale delle irregolarità riscontrate e contestate al Concorrente controfirmato dallo stesso; è consigliato nel limite del possibile allegare fotografie che attestino quanto contestato;
 - Inviare il tutto (verbale, accusa di ricevuta ed eventuali fotografie) alla Segreteria del gruppo di lavoro tecnico ACI/CSAI Milano entro 5 giorni dalla data della contestazione onde far annullare il passaporto

3.6 - SANZIONI

- Gravi e non sanabili irregolarità tecniche della vettura
In caso di gravi e non sanabili irregolarità della vettura riscontrate in sede di verifica tecnica, si procederà alla sospensione del passaporto tecnico. Il provvedimento di sospensione verrà notificato per iscritto dai Commissari Sportivi all'intestatario della vettura e/o al concorrente.
In caso di ricorso al TNA il periodo di sospensione decorrerà dalla data di pubblicazione del dispositivo di sentenza del TNA. Durante il periodo di sospensione, la vettura sospesa non potrà partecipare a nessuna manifestazione, qualunque sia il Concorrente iscritto e/o il titolare di Passaporto Tecnico, anche se variato dopo la decisione che ha sancito il provvedimento.

3.7 - INCIDENTI

In caso d'incidente che abbia compromesso strutture e/o altri organi vitali della vettura, il Commissario tecnico abilitato deve riportare nelle annotazioni del passaporto tecnico l'entità dell'incidente e segnalarlo alla ACI/CSAI che provvederà a riportare tali vetture in un apposito elenco pubblicato sul sito della ACI/CSAI. Per queste vetture prima di riprendere l'attività agonistica vi è l'obbligo di una verifica che, in caso di conformità, determinerà la loro cancellazione dall'elenco suddetto.

3.8 - ELENCO SIMBOLOGIA DA SCRIVERE SUI PASSAPORTI TECNICI

TIPI DI VETTURE	SIGLA
ARCOBALENO FORMULA	FARF
ARCOBALENO SPORT	FARS
AUTOSTORICHE RALLY / VELOCITA	ARYV
CAMION FUORISTRADA - FIA	T4
CHALLENGE FERRARI	TMF
CHALLENGE 147 CUP	TM7C
FISAPS	FIS
FORMULA 3 FEDERALE	F3F
FORMULA 3 JUNIOR	F3J
FORMULA CAMPUS	FC
FORMULA F3	F3
FORMULA FORD	FF
FORMULA JUNIOR	FJ
FORMULA RENAULT 2000	FR00
FORMULA RENAULT MONZA	FRM
FUORISTRADA DI SERIE - FIA	T2
FUORISTRADA NAZIONALE VEICOLI DI SERIE	FNN
FUORISTRADA NAZIONALE VEICOLI PREPARATI	FNA
FUORISTRADA NAZIONALI VEICOLI SPECIALI	FNB
FUORISTRADA NAZIONALE LEGGERO	FNL
FUORISTRADA NAZIONALE JUNIOR	FNJ
FUORISTRADA PREPARATE - FIA	T1
GRANTURISMO - FIA	GT1
GRANTURISMO DI SERIE - FIA	GT2
GRANTURISMO DI COPPA - FIA	GT3
GRANTURISMO DI SERIE NAZIONALE	GTN
GRUPPO A	A
GRUPPO N	N
GRUPPO R	R
GRUPPO A SUPERSALITA	AS
GRUPPO PROTOTIPI SLALOM	PS
GRUPPO SPECIALE SLALOM	SS
GRUPPO SPORT PROTOTIPI SLALOM	SPS
SUPERFORMULA	SF
TARGA TRICOLORE PORSCHE	TTP
TROFEO ABARTH 500	TMA5
TROFEO STILO ABARTH RALLY	TMSA
TROFEO LOTUS ELISE	TMLE

TIPI DI VETTURE	SIGLA
TROFEO MAGIONE ALFA 33	TMA33
TROFEO MEGANE	TMM
TROFEO MINI COOPER	TMMC
TROFEO MINI CAR 700	TMC7
TROFEO MINI CAR 600	TMC6
TROFEO SAXO	TMS
VEICOLI ENERGIE ALTERNATIVE	E A
VEICOLI FUORISTRADA MIGLIORATI - FIA	T3
VEICOLI FUORISTRADA A MOTORE AUTOMOBILISTICO - ACI/CSAI	TH
VEICOLI FUORISTRADA A MOTORE MOTOCICLISTICO - ACI/CSAI	TM
VETTURE 24 ORE SPECIAL	V24S
VETTURE CACCIA AL PILOTA	CAP
VETTURE DIESEL CLASSE 1	VD1
VETTURE DIESEL CLASSE 2	VD2
VETTURE DTM	DTM
VETTURE RACING START	START
VETTURE PER GARE DI ACCELERAZIONE	ACC
VETTURE GRUPPO E	VGE
VETTURE GRUPPO E1 ITALIA	E1 ITA
VETTURE GRUPPO E2 MONOPOSTO	E2M
VETTURE GRUPPO E2 BIPOSTO	E2B
VETTURE GRUPPO E2 SILHOUETTE	E2S
VETTURE GRUPPO E3S	E3S
VETTURE E1 TROFEI DI MARCA SALITA	E1-M
VETTURE FORMULE CLUB	FCL
VETTURE SCADUTA OMOLOGAZIONE	VSO
VETTURE SPORT JUNIOR	C3
VETTURE SPORT NAZIONALE	VSN
VETTURE SPORT PRODUZIONE	CN
VETTURE SPORT SRWC/SR2	SR2
VETTURE SUPERSTARS	TSTS
VETTURE SUPERTURISMO	ST
VETTURE TOP TUNING	TOPT
VETTURE TURISMO DI SERIE	VTS
VETTURE TURISMO ENDURANCE	TUEN
VETTURE VELOCITÀ SU TERRA	VST

Si precisa che con il Passaporto Tecnico rilasciato ad una vettura per il Gruppo N è possibile la partecipazione della stessa vettura, ad una competizione in Gruppo A salvo indicazioni o limitazioni sulla fiches di omologazione, senza che sia necessaria alcuna modifica al Passaporto stesso.

Qualora la normativa vigente lo permetta, una vettura potrà partecipare ad una competizione in un Gruppo diverso dal quale è stato rilasciato il Passaporto Tecnico. In questo caso il Commissario Tecnico Nazionale **dovrà** annotare sul Passaporto Tecnico che la vettura, in quella gara, è stata iscritta e ha partecipato nel nuovo Gruppo.

CAP. II RIMBORSI SPESE

ART. 1 - NORME COMUNI

Trattamento fiscale

Il D.P.R. del 22 dicembre 1981 n. 856, ha escluso dal campo dell'applicazione dell'IRPEF i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio e trasporto, purché inerenti all'attività di collaboratore coordinato e continuativo, nonché le indennità chilometriche per incarico fuori dal comune di residenza fiscale.

È indispensabile che il percettore fornisca la documentazione in originale e che questa sia fiscalmente valida.

- a) Le ricevute fiscali, se integrate con l'indicazione dei dati del sostituto d'imposta, costituiscono titolo valido per corrispondere rimborsi di spese in esenzione IRPEF.
- b) Quando le ricevute e gli altri documenti di spesa sono privi della formale intestazione del sostituto d'imposta, l'inerenza e l'effettività delle spese sostenute si danno per dimostrate se trovano conferma nella documentazione comprovante l'incarico ricevuto e negli altri giustificativi che vengono acclusi alla nota spese.
Pertanto le spese di cui agli art. 2 e 3 sono escluse dalla ritenuta IRPEF, ove la documentazione risponda ai requisiti richiesti.

ART. 2 - RIMBORSO SPESE MISSIONI COMMISSARI NAZIONALI, ISPETTORI ECC. IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Premessa

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono ogni altra disposizione emessa in materia.

Al di fuori di quanto previsto dalla presente, niente è dovuto dagli Organizzatori a carico dei quali incombe il trattamento di missione in oggetto.

Al fine, inoltre, di evitare le spiacevoli e frequenti rimostranze da parte degli Organizzatori alla ACI/CSAI, gli incaricati delle missioni di cui trattasi sono invitati ad astenersi dal farsi accompagnare, nella trasferta, ma qualora ciò non sia possibile, dovranno provvedere direttamente al pagamento delle relative spese.

2.1 - OSPITALITÀ

L'incaricato della missione ha diritto:

- a) al pernottamento in albergo di categoria massima pari alla prima (esclusi gli extra per telefono, bar e mance). Per albergo di categoria massima pari alla prima deve intendersi: albergo della categoria massima non oltre la prima esistente nella località ove si svolge la gara e che dalla stessa sia ad una distanza ragionevole in termini di tempo e di chilometraggio;
- c) alla piccola colazione, al pranzo ed alla cena con relative bevande; alla vettura o al trasporto con vettura fornita dall'Organizzatore, per gli spostamenti locali.

2.2 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO

È previsto l'uso di ogni tipo di mezzo di trasporto: treno 1^a classe, vagone letto, trasporti marittimi, aereo (classe economica), mezzo proprio (con autorizzazione dell'Organizzatore).

In quest'ultimo caso si raccomanda di limitarne l'uso quando è strettamente indispensabile o quando è più economico, e di utilizzare lo stesso mezzo in più Commissari delegati, quando possibile.

Il rimborso delle spese con mezzo proprio verrà così effettuato:

- un rimborso al chilometro calcolato in ragione di 1/4 del costo medio nazionale, riferito al mese precedente, di un litro di benzina verde recepito dal sito ufficiale dell'Unione Petrolifera;
- i pedaggi autostradali, solo dietro presentazione delle apposite ricevute in originale.

Non sono rimborsabili le spese di taxi, o per vetture a noleggio, salvo quanto previsto al par. 3.2/b.

2.3 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISSIONI

L'Organizzatore a carico del quale incombe la missione, avuta conoscenza del nominativo dell'incaricato designato dalla ACI/CSAI (Commissari, Delegati, Ispettore, ecc.), deve obbligatoriamente contattarlo via fax, e-mail, lettera ed eventualmente telefono, ed inviargli, almeno 15 giorni prima della manifestazione, il Regolamento particolare di gara, precisando, altresì, le modalità di effettuazione della missione.

Avuta comunicazione del mezzo usato dall'incaricato della missione, l'Organizzatore è tenuto:

- a) a provvedere alle necessarie prenotazioni alberghiere e eventualmente al pagamento diretto delle spese di pernottamento;
- b) spese di viaggio:
 - in treno: ad inviare il biglietto di andata e ritorno comprensivo dell'eventuale vagone letto; nel caso che questa procedura si rivelasse impossibile, l'Organizzatore è tenuto a corrispondere sul luogo della missione all'incaricato della stessa, il corrispettivo del biglietto;
 - in aereo: ad inviare il prepagato per il percorso di andata e ritorno o il biglietto aereo o nel caso che queste due procedure non fossero possibili, a rimborsare sul luogo della missione, all'incaricato della stessa, il corrispettivo del biglietto.

L'Organizzatore è tenuto altresì a curare il trasporto dell'incaricato della missione dalla ferrovia o aeroporto alla sede della missione e viceversa, nonché a provvedere a tutti gli spostamenti necessari nei giorni nei quali la missione si effettua. Ove ciò non avvenga, l'incaricato della missione è autorizzato ad usare una vettura a noleggio o il taxi.

L'Organizzatore è tenuto a liquidare la missione (dedotte ovviamente le eventuali spese già anticipate) entro 15 gg. dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Organizzatore è tenuto a sostenere le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento riferite alla sola persona incaricata della missione.

L'Organizzatore a carico del quale incombe la liquidazione/missione è autorizzato a liquidarla nei termini previsti dalle presenti disposizioni, ove queste non siano rispettate dall'incaricato della missione.

2.4 - INADEMPIENZE

Su segnalazione degli incaricati della missione, a gli Organizzatori indicati come inadempienti a gli obblighi previsti nel presente articolo 2A, la competente Segreteria del Gruppo Ufficiali di Gara o della S/Commissione che ha affidato l'incarico richiederà chiarimenti e, accertata la veridicità delle dichiarazioni dei Commissario Delegati, trasmetterà la pratica alla Segreteria della ACI/CSAI per i provvedimenti di competenza.

2.5 - TRATTAMENTO FISCALE E DOCUMENTAZIONE

Vedi in quanto applicabile il seguente articolo 3.3.

ART. 3 - TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DELLA ACI/CSAI

Verrà pubblicato sul sito ACI/CSAI la Circolare inerente al trattamento missioni, non appena sarà emanata dall'Automobile Club d'Italia.

ART. 4 - RIMBORSO SPESE PER I SOGGETTI CONVOCATI NEI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA

Ai soggetti convocati, in una sede diversa dalla propria residenza, dalla Procura Federale e dagli Organi di Giustizia, per essere ascoltati nel corso di indagini o dei procedimenti giudiziari si applicano, in materia di rimborso spese, le seguenti disposizioni:

- 1) ai convocati non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, nonché il rimborso del parcheggio nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;
- 2) il rimborso verrà applicato anche alle spese di viaggio sostenute per i minori e per i loro accompagnatori. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei documenti di viaggio in originale. In loro assenza verrà applicato il rimborso pari al biglietto del treno di seconda classe (all. modulo di richiesta).
Non sono dovute indennità
Non è dovuto il rimborso delle spese di viaggio ai testimoni ed alle persone chiamata dinnanzi agli Organi di Giustizia su istanza di parte.
Nulla è dovuto ai soggetti convocati nei confronti dei quali vengono adottati provvedimenti disciplinari.

NOTA: testi di riferimento:

D.P.R. 30/5/2002 n. 115: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

ALLA CSAI
VIA SOLFERINO, 32
00185 ROMA

**RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI CONVOCAZIONE
NEI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA**

SIG.

NATO A IL

RESIDENTE A Provincia

INDIRIZZO CAP

RECAPITO TELEFONICO E-MAIL

CONVOCATO PRESSO (*) IN DATA

(Indicare se T.N.A., Giudice Sportivo o Procura)

PARTENZA LUOGO DATA

RIENTRO LUOGO DATA

SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE

AEREO €

TRENO €

ALTRI MEZZI DI LINEA €

PARCHEGGIO STAZ. FERR. E/O AEROPORTI €

Al fine di consentire il rimborso indica i seguenti dati personali e bancari:

CODICE FISCALE

CONTO CORRENTE N. PRESSO LA BANCA

COD. ABI COD. CAB. COD. IBAN

FIRMA LEGGIBILE

LUOGO E DATA

N.B. - 1) ALLEGARE LA LETTERA DI CONVOCAZIONE.

**2) IL RIMBORSO AVVERRÀ DIETRO PRESENTAZIONE
DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO IN ORIGINALE.**



ART. 5 - RIMBORSO SPESE DEI COMMISSARI REGIONALI E PROVINCIALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

5.1 - Ufficiali di Gara Regionali: ai Commissari Regionali, dovrà essere riconosciuto, salvo diverso accordo con l'Organizzatore, un rimborso spese nella misura stabilita per i Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali. Al fine, inoltre, di evitare le spiacevoli e frequenti rimostranze da parte degli Organizzatori, i Commissari designati sono invitati ad astenersi dal farsi accompagnare nella trasferta, ma qualora ciò non sia possibile, dovranno provvedere direttamente al pagamento delle relative spese.

5.2 - Ufficiali di Gara Provinciali: agli Ufficiali di Gara Provinciali dovrà essere riconosciuto, salvo diverso accordo con l'Organizzatore, un rimborso spese forfetario omnia comprensivo tra i 40 ed i 70 Euro in funzione della distanza dalla manifestazione. Qualora il servizio impegni una durata superiore ad un giorno e/o la residenza dell'Ufficiale di Gara disti più di 150 km dal luogo della manifestazione, dovrà essere prevista e definita l'ospitalità completa.

5.3 - Disposizioni comuni: al di fuori di quanto stabilito nei precedenti articoli 5.1 e 5.2 null'altro è dovuto dagli Organizzatori, salvo il caso di ulteriori riconoscimenti anche non economici, liberamente decisi da questi ultimi. I rimborsi dovranno essere liquidati entro e non oltre 30 giorni dal termine della gara o dalla richiesta di rimborso presentata dagli Ufficiali di Gara interessati. In difetto, il CD del GUG avrà competenza a decidere se chiedere alla Segreteria degli organi sportivi dell'ACI di applicare sanzioni nei confronti degli inadempienti.

CAP. III
ASSOCIAZIONI UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI

In ogni Provincia gli Ufficiali di Gara Provinciali possono riunirsi in una o più Associazioni.

Per essere riconosciuta ad ottenere la specifica licenza, le Associazioni devono presentare al GUG la seguente documentazione:

- atto costitutivo autenticato o in alternativa registrato;
- statuto conforme alle specifiche norme di legge, ai regolamenti degli organi sportivi dell'ACI e del CONI;
- le Associazioni possono comunque far riferimento alla bozza Statuto più sotto riportato.
- elenco nominativo di almeno 30 Ufficiali di Gara Provinciali aderenti alla stessa.
- darsi una denominazione diversa da quelle delle Associazioni già esistenti e riconosciute.

Le Associazioni non possono inoltre utilizzare per la loro denominazione il termine "Gruppo" ed inserire il logo del GUG su tutti i loro stampati e loro comunicazioni.





**BOZZA STATUTO
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TRA UFFICIALI DI GARA**

Art. 1.

Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36,37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro Ufficiali di gara licenziati ACI dell'albo del Automobile Club denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

L'Associazione ha sede in, Via n.; l'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale nelle gare autorizzate dall'ACI e secondo i criteri di designazione previsti dal Regolamento Ufficiali di Gara.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2.

Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri organismi; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l'Automobile Club di cui all'art. 1, finalizzata all'aggregazione degli Ufficiali di gara necessari per i servizi richiesti in occasione delle gare, alla formazione ed alla convocazione degli stessi, nonché all'organizzazione delle trasferte. L'associazione si propone anche la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline sportive automobilistiche fornendo il necessario supporto tecnico degli ufficiali di gara in diretta collaborazione con l'ACI.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo dei propri associati, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento all'attività di ufficiale di gara; il tutto nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli organi sportivi dell'ACI.

L'associazione è affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale ACI il cui Statuto, Regolamento Nazionale Sportivo e relative Norme Supplementari si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee all'esercizio della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico in genere;
- istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, compresi corsi di aggiornamento per i propri associati;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva automobilistica;
- pubblicare, previo benestare del GUG, riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- aprire un sito Internet.

Art. 3.

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni aventi come tema lo sport automobilistico;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Ufficiali di gara provinciali dell'albo dell'Automobile Club di cui all'art. 1, titolari di licenza



ACI, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme interne che ne regolano l'attività; di rispettare lo statuto e le norme stabilite dall'ACI;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

L'appartenenza all'Associazione è condizionata dal rinnovo annuale della licenza ACI di Ufficiale di gara; la perdita della licenza comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva ACI;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - perdita della licenza ACI di Ufficiale di gara;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5.

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le relative strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare le norme stabilite dalla Federazione sportiva ACI;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- utilizzare correttamente le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6.

Emblema

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione.

Art. 7.

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8.

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 9.

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il rinnovo della licenza di Ufficiale di gara e con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria annuale potranno essere invitati, come uditori, il Fiduciario di zona del GUG ed il Delegato ACI/CSAI provinciale.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato oppure è reso pubblico con forme idonee a garantire un'adeguata informazione ai soggetti interessati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci; in entrambi i casi, la convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10.

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri, eletti dall'Assemblea. In caso di parità di voto prevale il Socio avente maggior anzianità nell'Associazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Sportiva ACI.

La decadenza dalla qualifica di Socio comporta automaticamente anche quella di Componente del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o di dimissioni dei singoli Consiglieri si procede a nuove elezioni per la loro sostituzione secondo quanto previsto nel presente articolo ed il Consigliere neo eletto resterà in carica fino al termine naturale del mandato dell'intero Consiglio.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 11.

Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 12.

Segretario

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza ed degli atti di funzionamento dell'Associazione; mantiene aggiornato l'elenco dei Soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 13.

Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a secondo delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente del collegio. Il Revisore Contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

L Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 14.

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15.

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16.

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 17.*Modifiche allo Statuto*

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 18.*Scioglimento dell'Associazione*

L'assemblea straordinaria delibera

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. Analogamente la richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione Sportiva Nazionale ACI o dal CONI.

Art. 19.*Norme di rinvio*

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

CAP. IV**PROCEDURE OBBLIGATORIE IN CASO DI INCIDENTE GRAVE
IN GARA RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE****ART. 1 GESTIONE NEL PRIMO GIORNO DI CRISI**

Immediata comunicazione da parte del Direttore di Gara e/o del Capo Ufficio Stampa al Segretario della ACI/CSAI e al Capo Ufficio Stampa della ACI/CSAI della presenza di una situazione di crisi.

Successiva comunicazione, sempre indirizzata al Segretario della ACI/CSAI e al Capo Ufficio Stampa della ACI/CSAI, con la descrizione più ampia di quanto accaduto.

Il Medico di Gara seguirà costantemente l'andamento della situazione riportando le notizie al Direttore di Gara e cercando di ottenere il prima possibile una prognosi di coloro che sono stati coinvolti nell'incidente.

Ricevuta la prognosi deve essere immediatamente convocata una conferenza stampa alla quale prenderanno parte l'organizzatore, assistito dal Direttore di Gara, e dal Medico di Gara. Nella conferenza stampa l'organizzatore parlerà di come si è svolto l'evento, il Direttore di gara della tempistica dei soccorsi, il Medico di gara delle condizioni della/e persona/e rimaste coinvolte.

Immediatamente dopo la conferenza stampa dovrà essere inviato un comunicato ai media con le dichiarazioni del Direttore di Gara, dell'Organizzatore e del Medico di Gara. Il comunicato deve essere approvato prima dell'invio dal Capo Ufficio Stampa della ACI/CSAI.

Tra i compiti del Capo Ufficio Stampa della Gara quello di cercare e recuperare eventuali immagini video e fotografiche dell'incidente, da mettere a disposizione del Direttore di gara e dell'Organizzatore.

ART. 2 - GESTIONE NEI GIORNI SUCCESSIVI.

Monitoraggio delle uscite media sia a livello nazionale, Capo Ufficio Stampa ACI/CSAI, sia a livello locale, Capo Ufficio Stampa Gara.

Eventuali comunicati per correggere distorsioni della notizia.

Riunione a Roma con il Segretario della ACI/CSAI, il Presidente della S.C. Medica, quello della S.C. della specialità interessata dall'evento, l'Organizzatore della Gara e il Capo Ufficio Stampa della ACI/CSAI.

ART. 3 - NEL CASO DI GARE CON PROMOZIONE ACISPORT

Nel caso la gara rientri in quelle promosse da AciSport oltre al mantenimento delle procedure precedenti, deve assumere un ruolo di fulcro di tutto il meccanismo l'Addetto Stampa AciSport che diverrà la persona di riferimento sia per l'Organizzatore che per il Capo Ufficio Stampa ACI/CSAI.

L'Addetto stampa AciSport affiancherà il Capo Ufficio Stampa della Gara. Il Capo Ufficio Stampa della Gara coordinerà con l'Addetto Stampa AciSport lo sviluppo della procedura.

Ogni comunicato del Capo Ufficio Stampa della Gara, con oggetto l'evento di crisi, dovrà essere visto ed autorizzato dall'Addetto Stampa AciSport che a sua volta si relazionerà con il Capo Ufficio Stampa ACI/CSAI.

L'Addetto Stampa AciSport dovrà immediatamente mettere a disposizione del Direttore di Gara e dell'Organizzatore le immagini dell'incidente eventualmente riprese dai cameramen della società e/o eventuali camera car sempre realizzati da AciSport.

Il Direttore di gara e l'Organizzatore dovranno farne un uso appropriato alla situazione.

Si ricorda agli Organizzatori ed ai Direttori di Gara che per tutte le immagini realizzate dai camera car, anche quelle realizzate in forma privata, c'è l'obbligo di consegna immediata a seguito di semplice richiesta da parte di ACI/CSAI e/o AciSport.